

COMUNE DI PIARIO

(Prov. Bergamo)



REGOLAMENTO

INCENTIVI PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E DELLA TARI

(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 41 in data 08/10/2022

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali dell' ufficio tributi e al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nell'attività di accertamento dell'evasione dell'imposta municipale propria e della Tariffa Rifiuti nel raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Ufficio Tributi.
2. Ai fini del presente Regolamento rientra nella definizione di "Ufficio Tributi" del Comune di Piario la specifica unità organizzativa dell'Area Economico-finanziaria-personale denominata "Ufficio Tributi", il Funzionario responsabile dell'Imposta, nonché unità di personale amministrativo e tecnico, appartenenti ad altre aree organizzative dell'Ente, che collaborano, anche temporaneamente, con l'ufficio Tributi nell'attività di accertamento dell'evasione IMU - TARI.
3. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a incentivare l'efficienza e l'efficacia dell'accertamento dell'evasione dell'Imposta Municipale Unica (IMU) nonché della Tassa Rifiuti (TARI), valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente Regolamento.

Articolo 2 Attività di controllo

1. L'attività di controllo, volta ad individuare la vera e propria evasione tributaria, è realizzata nel rispetto del principio di trasparenza e imparzialità dell'azione d'accertamento nonché di una sua adeguata programmazione.
2. L'attività di controllo dell'ufficio tributi consiste in tutti i compiti di ordinaria e straordinaria gestione, rientranti tra le competenze del responsabile di imposta, in conformità alle disposizioni legislative.
3. Per recupero dell'evasione tributaria deve intendersi l'attività svolta dall'ufficio tributi, diretta al controllo ed alla repressione delle omissioni, evasioni o elusioni nella presentazione delle denunce tributarie obbligatorie ed in conseguenza dei versamenti parziali o omessi, dovuti dai contribuenti nell'ambito del territorio comunale.
4. L'attività di controllo consiste nella bonifica dei dati in possesso dell'ufficio e nella successiva emissione di ravvedimenti operosi, accertamenti d'ufficio ed in rettifica, di solleciti e ingiunzioni al pagamento dei contribuenti morosi ed infine nell'emissione di ruoli coattivi esattoriali, anche tramite l'utilizzo di agenzie e società esterne.

Articolo 3 Costituzione del Fondo incentivante

1. Per il raggiungimento delle finalità previste nei precedenti articoli è istituito un apposito Fondo incentivante.
2. Il Fondo incentivante è alimentato annualmente dal 5% degli incassi del maggior gettito riscosso derivante dall'attività di recupero dell'evasione IMU-TARI, effettivamente incassato a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, purché non contestati in sede giurisdizionale, riferiti all'anno precedente la costituzione del fondo.
3. Nel caso in cui il recupero avvenga con il supporto di società esterne la percentuale è ridotta dell'1%.
4. Tale maggior gettito è riferito al dato finanziario dell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato.
4. Il fondo per l'incentivazione viene costituito in via preventiva nella misura percentuale massima del 5% rispetto all'importo iscritto a Bilancio a titolo di recupero dell'evasione IMU e TARI.

Articolo 4 Trattamento accessorio

1. Le risorse destinate al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali IMU e TARI dell'ufficio Tributi in rapporto al lavoro effettivamente prestato.
2. L'attribuzione del compenso ha finalità premiante, in corrispondenza del raggiungimento di risultati di contrasto all'evasione tributaria.
3. Le risorse per l'erogazione dell'incentivo di cui al presente regolamento confluiscono nelle risorse variabili del Fondo Risorse Decentrate, e non rientrano nel limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
4. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione
5. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti dell'Ufficio tributi individuati in rapporto al lavoro effettivamente prestato. Il totale ripartito sarà sempre pari al 100%.

Articolo 5 Modalità di erogazione del compenso

1. All'inizio di ciascun esercizio finanziario, il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria di riferimento provvederà a quantificare le somme rimosse nell'esercizio precedente, sia a competenza che a residuo, e a individuare i soggetti partecipanti al progetto obiettivo determinando le percentuali di concerto con il Segretario Comunale.
3. Gli obiettivi relativi all'attività di recupero evasione IMU/TARI costituiscono performance organizzativa e i relativi incentivi sono liquidati secondo le modalità previste dal vigente sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente.
4. La somma erogabile a ciascun dipendente non potrà, in nessun caso, superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale.
5. Al responsabile di Area, in deroga alla percentuale massima prevista per la retribuzione di risultato, viene erogato l'incentivo nella percentuale stabilita dal presente regolamento, determinata in sede di erogazione. La quota incentivo, sommata alla quota della retribuzione di risultato stabilita dall'ente per il Responsabile di Area, non può superare l'importo massimo previsto dal CCNL.
6. Gli incentivi sono erogabili successivamente all'approvazione del rendiconto e del Piano della performance ed in base all'effettivo raggiungimento dell'obiettivo.

Articolo 6 Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme nazionali o regionali e consolidata giurisprudenza in materia.
2. Nelle more dell'adeguamento del presente Regolamento, si applica immediatamente la normativa sopravvenuta.

Articolo 7 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento dopo l'avvenuta esecutività della delibera di approvazione è pubblicato per ulteriori quindi giorni all'albo pretorio del comune e diverrà efficace il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
2. Le attività poste in essere dagli uffici delle entrate dall'inizio dell'anno 2022 fino alla operatività del regolamento restano valide in considerazione della maturazione del diritto soggettivo dei partecipanti.